

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 520

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D327/12

Roma, 7 dicembre 2012


Sen.
Renato Giuseppe Schifani
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante disposizione per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze Armate ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012.

Per completezza, si allega, altresì, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" inviato dall'Amministrazione Difesa al Consiglio di Stato unitamente allo schema di regolamento e in esso richiamato.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede specifiche e articolate disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate.

In particolare, vi è stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In prima attuazione di tale disposizione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, fissa in 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e determina la ripartizione tra le citate Forza armate dei volumi organici, distinti per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), come di seguito riportato:

a) ufficiali:

- 1) 10.782 dell'Esercito italiano;
- 2) 4.150 della Marina militare;
- 3) 5.500 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

- 1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;
- 2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;
- 3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c) volontari:

- 1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;
- 2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;
- 3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata;

d) totale generale degli organici di ciascuna Forza armata:

- 1) Esercito italiano: 100.211 unità;
- 2) Marina militare: 30.421 unità;
- 3) Aeronautica militare: 39.368 unità.

Inoltre, il richiamato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, stabilisce che al personale in eccedenza si applichino le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a*) a *d*) dello stesso articolo 2, che sostanzialmente prevedono, prioritariamente, il collocamento in congedo del personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima della riforma operata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e, in via successiva, l'avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi

alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico. Ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è previsto che il personale in eccedenza sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo 2, comma 3, in esame dispone, in fine, che in attuazione di quanto complessivamente stabilito dalle citate disposizioni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, suddivise per ruolo e grado, sia altresì ridotto il numero delle promozioni a scelta, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché siano introdotte disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

Secondo quanto stabilito da tale ultima previsione, è stato predisposto il presente regolamento, composto di due articoli, inteso ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni sia al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sia al codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che le disposizioni del medesimo codice e del citato testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

Riguardo al contenuto, l'articolo 1 prevede modifiche e integrazioni al libro quarto del citato testo unico, il quale comprende disposizioni regolamentari in materia di personale militare.

In particolare, le **lettere a) e b), numeri 1) e 2), dell'articolo 1, comma 1**, dispongono, in riferimento al titolo IV, rispettivamente, la modifica della rubrica e l'introduzione della partizione in capi, al fine di consentire l'inserimento dell'**articolo 668-bis**, previsto dalla **lettera b), numero 3)**, inteso a rideterminare, in misura ridotta, le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, previste dagli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare. Al riguardo, si chiarisce che, per la parte riferita alla Marina, nel conteggio sono ricomprese anche le dotazioni organiche del Corpo delle capitanerie di porto, non soggette, tuttavia, a riduzione. Ciò in quanto occorre tenere conto anche di tali organici, ai fini del calcolo dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 906 del codice dell'ordinamento militare. Le riduzioni apportate si evincono dalla sottostante tabella di raffronto.

GRADI	ESERCITO		MARINA		AERONAUTICA	
	art.810 codice	DPR	art.813 codice	DPR	art.819 codice	DPR
Generale di corpo d'armata/ Ammiraglio di squadra/ Generale di squadra aerea	24	19	12	10	12	10
Generale di divisione/ Ammiraglio di divisione/ Generale di divisione aerea	54	44	29	25	23	19
Generale di brigata/ Contramiraglio/ Generale di brigata aerea	165	132	76	64	68	55

Colonnello/ Capitano di vascello	1.025	923	537	496	513	462
TOTALE ORGANICI	1.268	1.118	654	595	616	546

La **lettera c), numero 1)**, dispone, in riferimento al titolo VII, l'introduzione di un nuovo capo, al fine di consentire l'inserimento dell'**articolo 711-bis**, previsto dalla **lettera c), numero 2)**, inteso ad apportare riduzioni alle dotazioni organiche e al numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, previsti dalle disposizioni del codice dell'ordinamento militare.

In particolare, gli articoli 1101, 1105, 1109, 1113, 1117, 1121, 1125, 1129, 1133, 1138, 1142, 1146, 1150, 1154, 1162, 1166, 1170, 1174, 1178, 1186, 1190, 1195, 1199, 1203, 1207, 1211, 1215, 1219 e 1223 del codice, nel disciplinare l'articolazione di carriera degli ufficiali in riferimento a ciascun ruolo delle citate Forze armate, stabiliscono, altresì, le dotazioni organiche attribuite a ciascun grado e il volume organico complessivo del ruolo.

Il numero delle promozioni a scelta al grado superiore, invece, è determinato dagli articoli 1104, 1108, 1112, 1116, 1120, 1124, 1128, 1132, 1136, 1141, 1145, 1149, 1153, 1157, 1165, 1169, 1173, 1174, 1177, 1181, 1189, 1194, 1198, 1202, 1206, 1210, 1214, 1218, 1222 e 1226 del medesimo codice.

Dovendo procedere all'introduzione nel testo unico di un rilevante numero di articoli aggiuntivi in sequenza, da contrassegnare, secondo la tecnica della novella legislativa, con il numero cardinale dell'articolo dopo il quale debbono essere inseriti, integrato con gli avverbi numerali latini che, progressivamente, diventano di non comune intelleggibilità, si è ritenuto di formulare l'articolo 711-bis in termini di rinvio a tre tabelle allegate al regolamento, ciascuna riferita ad una Forza armata, suddivise in quadri, in numero corrispondente ai ruoli di tale Forza armata. In ciascun quadro, in corrispondenza dei singoli gradi, sono stabilite le dotazioni organiche e, per i soli gradi in cui l'avanzamento avviene a scelta, il numero delle promozioni da attribuire annualmente. La tabella 1, relativa all'Esercito, è composta di nove quadri, le tabelle 2 e 3, riferite, rispettivamente, alla Marina e all'Aeronautica, sono composte, ciascuna, di dieci quadri. Riguardo alla tabella 2, essa non prevede i quadri relativi ai ruoli normale e speciale del Corpo delle capitanerie di porto, in quanto, come già evidenziato, i relativi organici non sono soggetti a riduzione. Per gli ufficiali appartenenti a tali ruoli rimangono, pertanto, in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1158, 1161, 1182 e 1185 del codice dell'ordinamento militare.

Per quanto non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente regolamento, rimane, ovviamente, vigente, sia nel periodo transitorio sia a regime, l'intero sistema di avanzamento normalizzato previsto dal codice dell'ordinamento militare, ivi compresa, a titolo di esempio, l'applicazione degli articoli 1072 (*Promozioni non annuali degli ufficiali*) e 1079 (*Modalità per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali*).

L'**articolo 2** prevede integrazioni al libro nono del testo unico, il quale comprende disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

In particolare, l'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, dispone, in riferimento al titolo II, l'inserimento dell'articolo 1125-bis, inteso a prevedere disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'organico complessivo dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, delle dotazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Nello specifico, l'**articolo 1125-bis**, comma 1, prevede, alla lettera a), che le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano ridotte, per l'anno 2013, nelle misure fissate dalla tabella 4, allegata al presente regolamento, mentre, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è disposto

che le ulteriori riduzioni siano determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Ciò in relazione alla necessità di tenere conto, anno per anno, delle effettive riduzioni realizzate e delle future, eventuali modifiche alla normativa specifica.

Parimenti e per analoghe motivazioni, in riferimento alla riduzione del numero delle promozioni per i gradi nei quali l'avanzamento avviene a scelta, da attribuire annualmente o secondo i cicli prestabiliti, la lettera *b*) rinvia, per l'anno 2013, alle misure fissate dalle tabelle 5, 6 e 7, allegate al presente regolamento, e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, alla determinazione da effettuare con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2233 del codice dell'ordinamento militare, già strumento di gestione, fino all'anno 2015, del regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Riguardo alle citate tabelle, si chiarisce che esse non prevedono il numero di promozioni al grado di maggiore, e grado corrispondente, in quanto per l'avanzamento a tale grado continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2015, la disciplina transitoria, di cui agli articoli 2236, comma 1, 2238, comma 1, e 2239, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, in base alla quale il numero delle promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti nell'aliquota di valutazione.

La lettera *c*) stabilisce, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le modalità di individuazione delle unità di personale eventualmente in eccedenza. Posto che, per i gradi di generale e di colonnello, l'ordinamento militare già prevede le modalità di individuazione e gestione delle eccedenze, disponendo il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali interessati ai sensi degli articoli 906 e 909 del codice, la disposizione in esame, richiamata la citata disciplina, rimette al decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del medesimo codice (adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione) l'individuazione delle eccedenze riferite al restante personale, in relazione alle dotazioni organiche e alle consistenze del personale in servizio dallo stesso decreto determinate.

Come stabilito dall'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, al personale in eccedenza così individuato si applicano le procedure di riassorbimento del personale in soprannumero, previste dal comma 11, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del medesimo articolo 2. Al riguardo, la lettera *d*) chiarisce che tale applicazione è effettuata in ragione della maggiore anzianità anagrafica del personale interessato.

Nei riguardi del personale militare non dirigente, che al 31 dicembre 2015 risulti non riassorbibile, la lettera *e*) - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 - prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), esplicitando che tale posizione viene determinata in ragione della maggiore anzianità anagrafica. E' riconosciuta, tuttavia, la facoltà di presentare domanda per il collocamento in ARQ agli ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni e agli ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età stabilito per il grado rivestito (art. 909, comma 1, lettere *a*) e *b*), del codice dell'ordinamento militare). Ai numeri 1), 2), 3) e 4) è, infine, espressamente prevista la disciplina da applicare al personale militare non dirigente collocato in ARQ. In particolare, è stabilito che tale personale:

- sia escluso dalla disponibilità per un eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
- percepisca il trattamento economico previsto dall'articolo 1821 del codice dell'ordinamento militare (pari al 95 per cento degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate, oltre all'indennità integrativa speciale e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera)
- sia escluso dalle procedure di avanzamento che comportino l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

- possa permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente;

- possa essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità di cui all'articolo 2229 (militari che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età) e nei limiti dei contingenti previsti dall'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 1125-*bis*, comma 2, chiarisce che le dotazioni organiche degli ufficiali, determinate secondo le disposizioni del comma 1, lettera *a*), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri ai colonnelli e generali delle Forze armate.

Il comma 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2015, la compensazione tra le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e le consistenze di altri ruoli del personale non direttivo, prevista dall'articolo 2208 del codice dell'ordinamento militare, possa essere effettuata non solo nell'ambito della stessa Forza armata, ma anche tra Forze armate diverse.

Il comma 4 prevede che, per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tenga conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015. La disposizione è intesa ad evitare che, in tali casi, si interrompa l'andamento ciclico delle promozioni.

Il comma 5 è inteso a ridurre, per gli anni 2013 e 2014, e a sospendere, per l'anno 2015, le promozioni annuali conferibili ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione» in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo. La disposizione non si applica all'Arma dei carabinieri e al Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dispone, in riferimento al titolo III, l'inserimento dell'articolo 1126-*bis*.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, mentre ha determinato le norme generali regolatrici della materia delegificata, non ha disposto l'espressa abrogazione delle disposizioni di fonte normativa primaria, che disciplinano la medesima materia.

La chiara volontà di delegificare la materia delle dotazioni organiche e quella delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali costringe, tuttavia, a prevedere, in questa sede, le necessarie modificazioni e abrogazioni alle corrispondenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 1126-*bis*, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, alla lettera *a*), modifiche agli articoli del codice dell'ordinamento militare che disciplinano l'articolazione della carriera degli ufficiali per ciascuno dei ruoli, normali e speciali, dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nella parte in cui prevedono le dotazioni organiche dei singoli gradi.

Alla lettera *b*), è disposta l'abrogazione delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che stabiliscono i volumi organici complessivi degli ufficiali di ciascuno dei ruoli, normali e speciali, dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica e di quelle che prevedono il numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dei medesimi ruoli.

La lettera *c*), infine, prevede una necessaria clausola di corrispondenza, intesa a stabilire che i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera *a*), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera *b*), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministri, registrato alla Corte dei conti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che disciplinano la medesima materia.

Per ultimo, giova sottolineare che l'intervento di delegificazione *de quo* rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla costruzione del codice dell'ordinamento militare, comprensibile alla luce dell'eccezionalità della situazione contingente e della conseguente urgenza di provvedere.

Al riguardo, per il tratto a venire, nel quadro della ordinaria attività di "manutenzione" del codice stesso, si dovrà porre la prospettiva di un intervento legislativo ripristinatorio, considerato che lo strumento normativo prescelto dal Parlamento incide su una costruzione codicistica recente e armonica, peraltro con riguardo a materie da sempre disciplinate con norme primarie.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente regolamento è inteso a realizzare la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate.

Esso è emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che stabiliscono l'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la relativa ripartizione per Forza armata e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari), nonché le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta al grado superiore sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel quale sono confluite - a seguito dell'operazione di codificazione e riassetto normativo posta in essere in attuazione degli articoli 14 e seguenti della legge 28 novembre 2005, n. 246 - le previgenti disposizioni di fonte normativa primaria.

L'attuale assetto degli organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è il risultato di una serie di interventi normativi succedutisi a partire dagli anni '90. In quegli anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri), da circa 350.000 a 250.000 unità, connessa alla ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica del Ministero della difesa.

In tale quadro, le dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono state ridotte del 25 per cento nell'arco di otto anni ed è stata, conseguentemente, adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento. Per realizzare con gradualità la riduzione delle

dotazioni organiche e il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa è stato previsto un periodo transitorio caratterizzato da una disciplina specifica (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

Successivamente, con l'istituzione del servizio militare professionale e la connessa sospensione del servizio militare di leva obbligatorio (legge 14 novembre 2000, n. 331), è stata prevista l'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale militare a 190.000 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226). Anche in tale circostanza, al fine di conseguire l'assestamento dei ruoli entro il 1° gennaio 2021, è stato previsto un periodo transitorio, tuttora in corso, caratterizzato da una disciplina specifica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è fissata dall'art.798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare.

La ripartizione delle dotazioni organiche complessive per Forza armata e per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari) è stabilita dall'articolo 799 del codice dell'ordinamento militare.

Le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono previste dagli articoli 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare.

Le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono stabilite dagli articoli 1101, 1105, 1109, 1113, 1117, 1121, 1125, 1129, 1133, 1138, 1142, 1146, 1150, 1154, 1162, 1166, 1170, 1174, 1178, 1186, 1190, 1195, 1199, 1203, 1207, 1211, 1215, 1219 e 1223 del codice dell'ordinamento militare.

Il numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali è determinato dagli articoli 1104, 1108, 1112, 1116, 1120, 1124, 1128, 1132, 1136, 1141, 1145, 1149, 1153, 1157, 1165, 1169, 1173, 1174, 1177, 1181, 1189, 1194, 1198, 1202, 1206, 1210, 1214, 1218, 1222 e 1226 del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 - prevedendo l'adozione di un DPCM, per la riduzione delle dotazioni organiche complessive e la relativa ripartizione per Forza armata e per categorie di personale, e l'emanazione di un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, per la riduzione delle dotazioni organiche degli ufficiali e del numero delle promozioni a scelta al grado superiore - ha delegificato le materie disciplinate dalle disposizioni sopra citate.

Al riguardo, occorre evidenziare che il citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, mentre ha determinato le norme generali regolatrici della materia delegificata, non ha disposto l'espressa abrogazione delle disposizioni di fonte normativa primaria, che disciplinano la medesima materia. La chiara volontà di delegificare la materia delle dotazioni organiche e quella delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali costringe, tuttavia, a prevedere, in questa sede, le necessarie modificazioni e abrogazioni alle corrispondenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare.

Il presente regolamento di delegificazione apporta, pertanto, le necessarie modifiche e integrazioni sia al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sia al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2267, comma 2, del medesimo codice, il quale stabilisce che le disposizioni del codice e del testo unico citati possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento. In particolare:

- l'articolo 1 inserisce nel libro quarto del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare:

- l'articolo 668-*bis*, inteso a rideterminare le dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli, e gradi corrispondenti, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- l'articolo 711-*bis*, inteso a rideterminare le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica;
- l'articolo 2 inserisce nel libro nono del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare:
 - l'articolo 1125-*bis*, che prevede disposizioni transitorie per la graduale riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica;
 - l'articolo 1126-*bis*, che dispone l'abrogazione ovvero la modifica, in termini di parziale soppressione, delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che disciplinano la medesima materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Le materie oggetto di disciplina, infatti, sono attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni del regolamento con i principi in parola.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988. Le materie da esso disciplinate risultano, pertanto, delegificate. L'intervento di delegificazione *de quo* rappresenta una soluzione di continuità rispetto alla recente e armonica costruzione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

In materia di riduzione degli organici delle Forze armate, risultano attualmente presentati in Parlamento i seguenti progetti di legge:

AC 5569 – Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale (già approvato dal Senato – AS 3271 – attualmente in corso di esame da parte della IV Commissione Difesa della Camera dei deputati);

AC 4740 - Modifica all'articolo 583 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di oneri per le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma, nonché delega al Governo per la riduzione degli organici delle Forze armate e altre disposizioni per il contenimento delle spese destinate alla difesa e all'invio di contingenti militari all'estero (non ancora iniziato l'esame);

AS 155 - Riforma del Servizio sanitario militare e delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi del personale (non ancora iniziato l'esame).

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, trattandosi di disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate nazionali, che, sulla base del Trattato dell'Unione europea, sono di esclusiva competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie disciplinate dal regolamento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il regolamento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto del regolamento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulla materia oggetto del regolamento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione adottata in materia di riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del regolamento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nelle seguenti disposizioni del regolamento:

- articolo 2, comma 1:
 - lettera a), capoverso «Art. 1125-bis, comma 1, lettere b), numero 2), c), d), e), alinea e numeri 2) e 4), e commi 2, 3, 4 e 5»;
 - lettera b), capoverso «Art. 1126-bis, comma 1, alinea e lettere a) e b)».

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

In relazione a quanto segnalato al paragrafo numero 3) della Parte I, mediante la tecnica della novella legislativa:

- sono stati introdotti nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare gli articoli 668-*bis*, 771-*bis*, 1125-*bis* e 1126-*bis*.
- sono state modificate le seguenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare:

artt. 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del regolamento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

In relazione a quanto segnalato al paragrafo numero 3) della Parte I, l'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1126-*bis*, comma 1, lettera b)» dispone l'abrogazione espressa delle seguenti disposizioni del codice dell'ordinamento militare:

artt. 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il regolamento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1125-*bis*, commi 3 e 5», per gli anni 2013, 2014 e 2015, dispongono deroghe agli articoli 2208 e 1099 del codice dell'ordinamento militare.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti i seguenti atti attuativi:

- articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1125-*bis*, comma 1, lettera a), numero 2): per ciascuno degli anni 2014 e 2015, determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1125-*bis*, comma 1, lettera b), numero 2): per ciascuno degli anni 2014 e 2015, fissazione del numero delle promozioni ai gradi di colonnello e

di generale, e gradi corrispondenti, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice dell'ordinamento militare;

- articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1125-bis, comma 1, lettera c): per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, individuazione delle unità di personale eventualmente in eccedenza con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice dell'ordinamento militare.

La cadenza annuale dei citati atti attuativi risulta congrua in relazione alla finalità di conseguire l'organico complessivo dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica entro il 1° gennaio 2016, come stabilito dall'alea del medesimo articolo 2, comma 1.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'amministrazione.

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente «Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella seguente categoria:

- atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Roma, 29 novembre 2012

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Il Capo dell'Ufficio legislativo

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e
Legislativi

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

RELAZIONE TECNICA

Al fine di verificare i possibili effetti del provvedimento in esame si rende necessario prendere in considerazione le disposizioni concernenti:

- la riduzione organica complessiva delle Forze armate a 170.000 unità;
- la riduzione degli organici dei dirigenti militari (Generali e Colonnelli e gradi corrispondenti).

a. Riduzione organica a 170.000 unità complessive.

La effettiva analitica capacità di risparmio correlata alla riduzione dei volumi organici complessivi delle Forze armate dalle attuali 190.000 unità, previste dall'articolo 798 del codice dell'ordinamento militare, disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del....., adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, da realizzare gradualmente entro il 1° gennaio 2016 secondo le modalità previste dal presente schema di regolamento, potrà essere evidenziata a consuntivo attraverso le relazioni tecniche che correderanno i decreti annuali, cui fa riferimento l'articolo 1125-bis, comma 1, lettera c) introdotto dall'articolo 2 dello schema di regolamento, per individuare le effettive eccedenze organiche.

Si stima, comunque, possibile tracciare, sin d'ora, una preliminare analisi delle correlazioni tra le riduzioni organiche che verranno a determinarsi nel triennio 2013-2015 e la naturale evoluzione teorica dei volumi di forza del personale militare rientrante nel c.d. "Modello Professionale".

In tale prospettiva, occorre sottolineare come per determinare gli effetti finanziari della riduzione in esame, il nuovo limite organico di 170.000 unità deve essere comparato con le consistenze effettive nel periodo 2013-2016, considerando l'insieme dei provvedimenti che condizionano la capacità di alimentazione dei ruoli, con particolare riferimento alle riduzioni finanziarie nel tempo apportate al settore.

La riduzione organica deve, inoltre, essere inquadrata nell'ambito dell'attuale regime transitorio che l'impianto normativo prevede per conseguire gradualmente la professionalizzazione delle Forze armate rispetto al precedente sistema della leva obbligatoria. La ripartizione per ruoli indicata dall'articolo 799 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (ora ridefinito in 170.000 unità complessive ripartite tra l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare dal d.P.C.M.....) trova, infatti, attuazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2021. Fino a tale data, l'articolo 2208

del codice dell'ordinamento militare consente - fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798 del Codice (parimenti ridotto a 170.000 unità a decorrere dal 2016 dal citato d.P.C.m) ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento - di compensare le eccedenze e le carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare, con esclusione dei dirigenti.

Ciò premesso, la presente analisi deve considerare gli articoli 582 e 583 del codice dell'ordinamento militare che individuano gli oneri annualmente destinati al settore. Tali articoli riassettano le previsioni finanziarie contenute nella Tabella A, allegata alla legge n. 331 del 2000 e nella Tabella C, allegata alla legge n. 226 del 2004, come ridotte dal taglio apportato dall'articolo 1, comma 570, della legge 296 del 2006 (-15% dei volumi finanziari precedentemente indicati) e dal rifinanziamento di cui all'art. 2, comma 71, della legge n. 244 del 2007 (incremento di € 30M all'anno). A completamento del quadro delle risorse finanziarie deve essere aggiunto l'art. 584 del citato codice che contempla il taglio di € 304 M€ all'anno apportato ai citati articoli 582 e 583 dall'art. 65 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008.

L'insieme delle previsioni finanziarie sopra richiamate fornisce il quadro di riferimento per una preliminare verifica degli effetti della riduzione organica a 170.000 unità nel periodo 2013-2016. A tal fine occorre trasformare le risorse finanziarie annualmente dedicate al processo di professionalizzazione in volumi di risorse umane. In tale prospettiva, è necessario risalire alla relazione tecnica della legge n. 226 del 2004 (AS 4233) che, all'Allegato 1, riporta lo sviluppo di ciascun ruolo prefigurato fino al conseguimento dell'obiettivo organico secondo le entità indicate nella sottostante Tabella.

Tabella 1

(stralcio AS 4233-Allegato 1 – volumi correlati a riallineamento risorse legge 226/04)

ANNO	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	22.087	10.801	34.074	25.583	54.591	26.795	16.069	190.000
2014	22.110	10.340	31.754	27.432	57.268	26.516	14.580	190.000
2015	22.133	9.880	29.435	29.282	59.945	26.238	13.087	190.000
2016	22.157	9.419	27.115	31.132	62.622	25.960	11.595	190.000

Al predetto sviluppo, per ciascun anno, deve essere sommata anche l'entità delle risorse aggiuntive previste dall'art. 2216 del codice che, nel riassetto le disposizioni dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 226 del 2004 consente di computare fino all'anno 2020 contingenti di personale militare aggiuntivi alle consistenze dell'anno (cd "addestratori e compensatori").

Tabella 2
(contingenti aggiuntivi Art. 2216 D.Lgs. 66/2010)

ENTITA' ANNUA	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	67	0	129	147	747	0	406	1.496
2014	67	0	132	147	747	0	406	1.499
2015	67	0	138	147	747	0	406	1.505
2016	67	0	138	147	747	0	406	1.505

I volumi riferiti ai ruoli Marescialli sono stati, inoltre, rimodulati dall'art. 2252 del codice che ha recepito l'art. 1 bis della legge 168 del 2010 (Vds. All. 92 Relazione Tecnica all'art. 1 bis della legge 168/2010) secondo le entità annue indicate nella sottostante Tabella.

Tabella 3
(rimodulazione ruoli Marescialli - Art. 2252 D.Lgs. 66/2010)

ENTITA' ANNUA VARIAZIONE		
ANNO	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI
2013	11.673	-11.673
2014	10.742	-10.742
2015	9.812	-9.812
2016	8.883	-8.883

Le risultanze finali ottenute sommando le tre precedenti tabelle sono di seguito riepilogate.

Tabella 4
(sviluppo ruoli Modello Professionale senza tagli finanziari)

ANNO	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	22.154	22.474	22.530	25.730	55.338	26.795	16.475	191.496
2014	22.177	21.082	21.144	27.579	58.015	26.516	14.986	191.499
2015	22.200	19.692	19.761	29.429	60.692	26.238	13.493	191.505
2016	22.224	18.302	18.370	31.279	63.369	25.960	12.001	191.505

Definito lo sviluppo delle risorse umane, come delineate nella Tabella 4, che esprime l'evoluzione nel periodo in esame dei differenti ruoli prefigurata nel modello in relazione agli oneri originariamente individuati dalla legge n. 331 del 2000 e dalla legge n. 226 del 2004, ora riassetati nei citati articoli 582 e 583 del codice, vanno ora presi in considerazione i tagli apportati al settore. Questi, infatti, anche se non esprimono riduzioni in termini di unità di personale ma solo entità finanziarie secondo i valori indicati in Tabella 5, non possono che avere effetti in termini riduttivi sugli arruolamenti e quindi sulle consistenze effettive.

Tabella 5
(riduzioni apportate al modello)

ANNO	Art. 1, comma 570, legge 296/2006 e Art. 2, comma 71, 244/2007 (*)	Art. 65 legge 133/2008 (**)	TOTALE
2013	€ 96.934.865,93	€ 304.000.000,00	€ 400.934.865,93
2014	€ 96.810.454,85	€ 304.000.000,00	€ 400.810.454,85
2015	€ 96.788.582,27	€ 304.000.000,00	€ 400.788.582,27
2016	€ 96.672.842,36	€ 304.000.000,00	€ 400.672.842,36

Stante le consistenze attuali del personale in servizio, le cessazioni che interverranno, a legislazione vigente, le dinamiche di transito interno tra i vari ruoli e le capacità di reclutamento correlate alle risorse disponibili, è possibile ipotizzare lo sviluppo per ciascun ruolo nel periodo 2013-1/1/2016 come da modello indicato in Tabella 6.

Tabella 6
(sviluppo delle consistenze in relazione alle risorse finanziarie del settore)

ANNO	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	21.160	28.700	25.806	16.755	49.037	19.222	12.465	173.145
2014	20.919	28.323	26.020	17.170	51.729	17.436	9.553	171.150
2015	20.869	28.141	25.434	17.642	53.524	16.344	8.246	170.200
1/1/2016	20.722	28.038	24.740	18.052	55.248	15.211	7.707	169.718

Le differenze tra la Tabella 6 (andamento delle consistenze in relazione alle risorse dedicate al settore) e la tabella 4 (consistenze teoriche del modello) sono riportate nella Tabella 7 che evidenzia, per ciascun anno e per ciascun ruolo, le carenze rispetto alle previsioni iniziali di legge (importi in rosso con segno -) da destinare a copertura dei tagli e delle eccedenze rispetto alle previsioni originarie (importi con segno +).

(*) Riduzione riassetata nelle risorse individuate dagli articoli 582 e 583 del D.Lgs. 66/2010;

(**) Taglio riassetato all'articolo 584 del D.Lgs. 66/2010.

Tabella 7
(differenze tra Tabella 6 e Tabella 4)

ANNO	UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1	TOTALE
2013	-994	+6.226	+3.276	-8.975	-6.301	-7.573	-4.010	-18.351
2014	-1.258	+7.241	+4.876	-10.409	-6.286	-9.080	-5.433	-20.349
2015	-1.331	+8.449	+5.673	-11.787	-7.168	-9.894	-5.247	-21.305
1/1/2016	-1.502	+9.736	+6.370	-13.227	-8.121	-10.749	-4.294	-21.787

Moltiplicando le risultanze della Tabella 7 con i costi medi unitari riportati in Tabella 8, che costituiscono il valore medio per ciascun ruolo (a lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali) degli elementi di retribuzione indicati nel progetto di bilancio 2012 si ottiene, per ciascun anno, l'entità dei risparmi realizzati come riepilogate nella Tabella 9.

Tabella 8
(differenze tra Tabella 6 e Tabella 4)

UFF.LI	PRIMI M.LLI	ALTRI M.LLI	SERG.	VSP	VFP4	VFP1
€ 78.410,01	€ 56.684,33	€ 50.975,44	€ 40.701,03	€ 36.983,46	€ 22.310,67	€ 18.859,25

Tabella 9
(Verifica Conseguimento Tagli Modello Professionale)

ANNO	TAGLI APPORTATI	RISPARMI CONSEGUITI	TOTALE
2013	€ 400.934.865,93	-€ 400.936.192,04	-€ 1.326,11
2014	€ 400.810.454,85	-€ 400.810.553,29	-€ 98,44
2015	€ 400.788.582,27	-€ 400.790.883,64	-€ 2.301,37
2016	€ 400.672.842,36	-€ 400.673.859,14	-€ 1.016,78

Posto in evidenza l'effettivo conseguimento dei tagli apportati al modello professionale (risparmi superiori alle riduzioni previste), il presumibile sviluppo delle consistenze delle Forze armate (citata tabella 6) pone in risalto, nell'anno 2013, una eccedenza di 3.145 unità rispetto al volume complessivo organico ridefinito in 170.000 unità. Questa, peraltro, in parte è da riferire alle consistenze aggiuntive di 1.496 unità previste dall'articolo 2216 del Codice che, come tali, non costituiscono eccedenze e non andrebbero computate ai fini di specie.

Tale entità di 3.145 unità sarà comunque ragionevolmente riassorbibile entro la tempistica prefigurata dalla norma in esame (1° gennaio 2016) nell'ambito dell'evoluzione dei ruoli salvo una diversa dinamica da correlare a elementi al momento non rilevabili nella presente analisi.

b. Taglio della dirigenza (organico dei Generali e dei Colonnelli).

I risparmi di spesa nel settore del personale, da ottenere per effetto della contrazione delle dotazioni organiche mediamente del 20% per i Generali/Ammiragli, del 10% per i Colonnelli/Capitani di Vascello (art. 1125-bis ,comma 1, lettera a) e dell'anemizzazione delle promozioni riferite ai Colonnelli/Capitani di Vascello in SPAD (art. 1125-bis, comma 5), sono riportati nei seguenti prospetti, riferiti rispettivamente alla prevedibile riduzione delle dotazioni organiche della dirigenza, per gli anni 2014 e 2015 non individuati dal presente regolamento, e alle promozioni, con il relativo risparmio per il 2015 e, a normativa vigente, per l'anno 2016.

Tabella 10a

(prevedibile riduzione delle dotazioni organiche dei gradi di colonnello e generale da determinare con DM per gli anni 2014 e 2015)

ANNO 2014	Generale C.A.	Generale D.	Generale B.	Colonnello
Esercito	21	49	153	980
Marina	12	24	59	408
Aeronautica	12	22	65	495
TOTALE	45	95	277	1.883

ANNO 2015	Generale C.A.	Generale D.	Generale B.	Colonnello
Esercito	20	46	143	956
Marina	11	23	55	394
Aeronautica	11	21	61	481
TOTALE	42	90	259	1.831

Per gli anni 2013 e 2014, in relazione al riconoscimento delle progressioni di carriera solo ai fini giuridici e non economici (art. 9 DL 78/2010 convertito con legge 122/2010), non sono stati indicati risparmi di spesa.

Tabella 10b

(risparmi correlati al taglio delle promozioni)

GRADO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Generale C.A.	-	-	-€ 62.874	-€ 83.832
Generale D.	-	-	-€ 83.632	-€ 167.264
Generale B.	-	-	-€ 248.850	-€ 373.275
Colonnello	-	-	-€ 4.804.910	-€ 7.120.850
TOTALE	-	-	-€ 5.200.266	-€ 7.745.221

Per la quantificazione dei risparmi sono stati considerati i seguenti elementi:

1. Le promozioni, per ciascun grado, annualmente non conseguite per effetto della riduzione organica come dettagliate nella sottostante Tabella.

Tabella 10c
(taglio delle promozioni)

GRADO	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Generale C.A.	1	1	3	4
Generale D.	0	1	2	4
Generale B.	1	3	10	15
Colonnello	21	65	119	149
Colonnello/SPAD	25	98	242	386
TOTALE	48	168	376	558

Le promozioni, per ciascun grado, annualmente non conseguite per effetto della riduzione organica indicate nella Tabella 10c sono dettagliate per ciascuna Forza Armata nella tabella allegata alla presente relazione.

2. Le differenze di retribuzione previste per ciascuna progressione di carriera come analiticamente dettagliate nelle seguenti Tabelle 11 e 12 (dati Costi Medi Unitari del personale utilizzati ai fini della predisposizione del progetto di bilancio della Difesa del 2012).

Tabella 11
(Costi medi per Grado/posizione economica)

GRADO/POSIZIONE ECONOMICA	VALORE MEDIO
Generale di Corpo d'Armata	€ 200.171
Generale di Divisione	€ 179.213
Generale di Brigata	€ 137.397
Colonnello + 25 anni	€ 112.512
Colonnello + 23 anni	
Colonnello	
Tenente Colonnello + 25 anni	€ 99.201
Tenente Colonnello + 23 anni	

Tabella 12
(Differenze economiche per ciascun Grado)

CALCOLO DIFFERENZE RETRIBUZIONI TRA GRADO		
GRADO	VALORE MEDIO	DIFFERENZE
Generale di Corpo d'Armata	€ 200.171	€ 20.958
Generale di Divisione	€ 179.213	
Generale di Divisione	€ 179.213	€ 41.816
Generale di Brigata	€ 137.397	
Generale di Brigata	€ 137.397	€ 24.885
Colonnello	€ 112.512	
Colonnello	€ 112.512	€ 13.310
Tenente Colonnello	€ 99.201	

I risparmi originati dalla riduzione dei cicli di promozione devono tenere conto di possibili spostamenti annuali conseguenti ad eventuali aperture anticipate dei quadri di avanzamento ciclici (in cui le promozioni non vengono effettuate tutti gli anni), ovvero, di eventuali minime variazioni dovute a promozioni aggiuntive rispetto agli organici annuali ridotti (ai sensi degli articoli 1072 e 1079 del Codice che rimangono in vigore sia nel periodo transitorio che a regime).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carli
15 OTT. 2012

Tabella 1
(taglio delle promozioni per Esercito, Marina e Aeronautica)

ANNO 2013	Esercito	Marina	Aeronautica	TOTALE
Generale xxx	1	0	0	1
Generale xx	0	0	0	0
Generale x	1	0	0	1
Colonnello	12	3	6	21
Colonnello/SPAD				25
TOTALE				48

ANNO 2014*	Esercito	Marina	Aeronautica	TOTALE
Generale xxx	0	0	0	0
Generale xx	0	0	1	1
Generale x	1	0	1	2
Colonnello	23	8	13	44
Colonnello/SPAD				73
TOTALE				120

ANNO 2015*	Esercito	Marina	Aeronautica	TOTALE
Generale xxx	0	1	1	2
Generale xx	1	0	0	1
Generale x	3	1	3	7
Colonnello	29	12	13	54
Colonnello/SPAD				144
TOTALE				208

ANNO 2016	Esercito	Marina	Aeronautica	TOTALE
Generale xxx	1	0	0	1
Generale xx	2	0	0	2
Generale x	4	1	0	5
Colonnello	17	8	5	30
Colonnello/SPAD				144
TOTALE				182

* Le promozioni per gli anni 2014 e 2015 dovranno essere individuate con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, in relazione all'ordinato andamento dei ruoli ed al raggiungimento delle condizioni di regime al 1° gennaio 2016.

I tagli delle promozioni indicati nella presente Tabella 1 non tengono conto di possibili spostamenti annuali conseguenti ad eventuali aperture anticipate dei quadri di avanzamento ciclici (in cui le promozioni non vengono effettuate tutti gli anni), ovvero, di eventuali minime variazioni dovute a promozioni aggiuntive rispetto agli organici annuali ridotti (ai sensi degli articoli 1072 e 1079 del Codice che rimangono in vigore sia nel periodo transitorio che a regime).



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

AC4/78/DIF/146P8

15 OTT. 2012

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

ROMA

E, p.c.: Al Ministero della Difesa – UL

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio Legislativo Finanze


Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di Regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle forze armate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Con riferimento allo schema di provvedimento meglio indicato in oggetto, si trasmette, in allegato, la nota del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 86779 del 15 ottobre 2012, con la quale si restituisce il predetto provvedimento bollinato unitamente alla relazione tecnica debitamente verificata (allegati).

IL CAPO DELL'UFFICIO
[Handwritten signature]



15080



084
7

78
di FEJA

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
SPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL
LAVORO PUBBLICO
UFFICIO X

Roma,

15 OTT. 2012

Prot. Nr. 86779
Rif. Prot. Entrata Nr 86002
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

e, per conoscenza:

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: Schema di Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

E' stato esaminato lo schema di Regolamento indicato in oggetto, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012.

Al riguardo, lo scrivente comunica il parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento e, pertanto, si restituisce debitamente verificata la relazione tecnica.

m

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti's

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
15 OTT. 2012
Prot. n. 14686

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO** l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo articolo 2, comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;
- VISTO** l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** l'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a*) a *d*) del medesimo articolo 2 e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che, in attuazione del citato articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, fissa a 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina i volumi organici di ciascuna delle citate Forze armate;
- VISTO** il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare i titoli IV e VII, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le dotazioni organiche e il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, escluso il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri;

- VISTO** il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- VISTO** l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;
- VISTO** l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;
- ACQUISITO** il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- SULLA PROPOSTA** del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1

Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ruoli e organici»;

b) nel titolo IV:

1) prima dell'articolo 667, è inserito il seguente capo: «Capo I - Ruoli»;

2) dopo l'articolo 668 è inserito il seguente capo: «Capo II - Organici»;

3) nel capo II, di cui al numero 2), è inserito il seguente articolo:

«Art668-*bis*. *Organici dei generali e dei colonnelli* - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:

a) Esercito italiano:

1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;

2) generali di divisione e corrispondenti: 44;

3) generali di brigata e corrispondenti: 132;

4) colonnelli: 923;

b) Marina militare:

1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;

2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;

3) contrammiragli e corrispondenti: 64;

4) capitani di vascello: 496;

c) Aeronautica militare:

- 1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;
- 2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
- 3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55;
- 4) colonnelli: 462.»;

c) nel titolo VII:

1) dopo l'articolo 711, è inserito il seguente capo: «Capo I-bis – Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»;

2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), è inserito il seguente articolo:

«Art. 711-bis. *Dotazioni organiche e promozioni a scelta nel grado superiore degli ufficiali - 1.* Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.».

Art. 2

Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo II, dopo l'articolo 1125, è inserito il seguente:

«Art. 1125-bis. *Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare – 1.* Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate:

- 1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento;
- 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato:

- 1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento;
- 2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice;

c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza;

d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianità anagrafica;

e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalità di cui alla lettera d), è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in

ragione della maggiore anzianità anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta con le modalità di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:

1) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice;

3) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

4) può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice.

2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.

5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.»;

b) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, è inserito il seguente:

«Art. 1126-bis. *Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza* - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:

1) all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;

2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;

b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;

c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che disciplinano la medesima materia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro I: Ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
generale di corpo d'armata	18	-
generale di divisione	38	3
generale di brigata	102	6 o 7 ^a
colonnello	515	15
tenente colonnello	727	20 ^b
		30 ^c
		13 o 14 ^d
maggiore	357	-
capitano	785	79 o 80 ^e
tenente	506	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 3.048

^a Ciclo di 2 anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

^b Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

^c Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 5 anni: 14 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 13 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 2 anni: 79 promozioni il primo anno; 80 promozioni il secondo anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro II: Ruolo normale dell'Arma trasporti e materiali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
tenente generale	-	-
maggiore generale	2	-
brigadiere generale	9	1 ogni 3 anni ^a
colonnello	69	1
tenente colonnello	121	2 o 3 ^b
		4 o 3 ^c
		2 ^d
maggiore	48	-
capitano	105	11 o 10 ^e
tenente	82	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 436

^a Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

^b Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^c Ciclo di 3 anni: 4 promozioni il primo e terzo anno; 3 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^d Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro III: Ruolo normale del Corpo degli ingegneri

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
tenente generale	1	-
maggiore generale	2	1 ogni 4 anni ^a
brigadiere generale	6	1 ogni 3 anni ^b
colonnello	54	1
tenente colonnello	100	2 ^c
		3 o 4 ^d
		1 o 2 ^e
maggiore	41	-
capitano	89	9
tenente	69	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 362

^a Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

^b Ciclo di 3 anni: nessuna promozione il primo e secondo anno; 1 promozione il terzo anno.

^c Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 4 promozioni il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 1 promozione il quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
	2	3
tenente generale	-	-
maggiore generale	1	-
brigadiere generale	8	1 ogni 4 anni ^a
colonnello	98	1
tenente colonnello	227	3 ^b
		3 o 4 ^c
		7 ^d
maggiore	82	-
capitano	178	18 o 19 ^e
tenente	91	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 685

^a Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

^b Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

^c Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^d Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 5 anni: 18 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 19 promozioni il quinto anno.

TABELLA I: ESERCITO

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
tenente generale	-	-
maggiore generale	1	-
brigadiere generale	7	1 ogni 4 anni ^a
colonnello	65	1
tenente colonnello	126	2 ^b
		3 o 4 ^c
		2 o 3 ^d
maggiore	48	-
capitano	105	10 o 11 ^e
tenente	82	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 434

^a Ciclo di 4 anni: nessuna promozione il primo, secondo e terzo anno; 1 promozione il quarto anno.

^b Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

^c Ciclo di 3 anni: 3 promozioni il primo e secondo anno; 4 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e secondo anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 4 anni: 11 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 10 promozioni il quarto anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VI: Ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	103	-
tenente colonnello	878	21
maggiore	744	-
capitano	1.440	132 o 133 ^a
tenente	1.009	-
sottotenente	350	-
Volume organico complessivo	4.524	

^a Ciclo di 5 anni: 133 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 132 promozioni il secondo e quarto anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VII: Ruolo speciale dell'Arma trasporti e materiali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	10	-
tenente colonnello	106	2
maggiore	91	-
capitano	175	16
tenente	123	-
sottotenente	43	-

Volume organico complessivo 548

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo sanitario

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	2	-
tenente colonnello	35	1 ogni 2 anni ^a
maggiore	30	-
capitano	58	5 o 6 ^b
tenente	41	-
sottotenente	14	-

Volume organico complessivo 180

^a Ciclo di 2 anni: nessuna promozione il primo anno; 1 promozione il secondo anno.

^b Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 6 promozioni il secondo e quinto anno.

TABELLA 1: ESERCITO

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	7	-
tenente colonnello	109	1 o 2 anni ^a
maggiore	94	-
capitano	183	16 o 17 ^b
tenente	128	-
sottotenente	44	-

Volume organico complessivo 565

^a Ciclo di 2 anni: 1 promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno.

^b Ciclo di 5 anni: 17 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno.

TABELLA 2: MARINA

Quadro I: Ruolo normale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ammiraglio di squadra	8	-
ammiraglio di divisione	14	1 o 2 ^a
contrammiraglio	29	2 o 3 ^b
capitano di vascello	193	5
capitano di fregata	285	8 ^c
		9 o 10 ^d
		6 o 7 ^e
capitano di corvetta	135	-
tenente di vascello	297	30
sottotenente di vascello	191	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 1.152

^a Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.

^b Ciclo di 2 anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo anno.

^c Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 3 anni: 9 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 3 anni: 7 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA

Quadro II: Ruolo normale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ammiraglio ispettore capo	1	-
ammiraglio ispettore	3	1 ogni 4 anni ^a
contrammiraglio	6	3 ogni 5 anni ^b
capitano di vascello	52	1 o 2 ^c
capitano di fregata	100	2 o 3 ^d
		3 ^e
		1 o 2 ^f
capitano di corvetta	40	-
tenente di vascello	88	9
sottotenente di vascello	69	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 359

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

^c Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno.

^d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 3 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

^e Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

^f Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo e quinto anno; 1 promozione il secondo, terzo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
ammiraglio ispettore capo	1	-
ammiraglio ispettore	2	1 ogni 4 anni ^a
contrammiraglio	4	2 ogni 5 anni ^b
capitano di vascello	32	4 ogni 5 anni ^c
capitano di fregata	62	1 o 2 ^d
		1 o 2 ^e
		1 ^f
capitano di corvetta	25	-
tenente di vascello	55	5 o 6 ^g
sottotenente di vascello	43	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 224

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il secondo e quarto anno; nessuna promozione il primo, terzo e quinto anno.

^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; nessuna promozione il terzo anno.

^d Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, secondo, terzo e quinto anno; 1 promozione il quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

^f Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

^g Ciclo di 3 anni: 6 promozione il primo e terzo anno; 5 promozioni il secondo anno.

TABELLA 2: MARINA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ammiraglio ispettore capo	-	-
ammiraglio ispettore	1	-
contrammiraglio	4	1 ogni 4 anni ^a
capitano di vascello	32	3 ogni 5 anni ^b
capitano di fregata	58	1 o 2 ^c
		1 o 2 ^d
		4 ogni 5 anni ^e
capitano di corvetta	23	-
tenente di vascello	50	5 o 6 ^f
sottotenente di vascello	26	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 194

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo, quarto e quinto anno; nessuna promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

^f Ciclo di 5 anni: 6 promozioni il primo anno; 5 promozioni il secondo anno, terzo, quarto e quinto.

TABELLA 2: MARINA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ammiraglio ispettore capo	-	-
ammiraglio ispettore	1	-
contrammiraglio	5	1 ogni 4 anni ^a
capitano di vascello	37	2 ogni 3 anni ^b
capitano di fregata	67	1 o 2 ^c
		1 o 2 ^d
		1 ^e
capitano di corvetta	27	-
tenente di vascello	58	6
sottotenente di vascello	45	-
guardiamarina	-	-

Volume organico complessivo 240

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo quarto e quinto anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella II aliquota di valutazione.

^e Promozioni da attribuirsi ai capitani di fregata compresi nella III aliquota di valutazione.

TABELLA 2: MARINA

Quadro VI: Ruolo speciale del Corpo di stato maggiore

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
capitano di vascello	18	-
capitano di fregata	175	3 o 4 ^a
capitano di corvetta	150	-
tenente di vascello	289	26 o 27 ^b
sottotenente di vascello	203	-
guardiamarina	70	-

Volume organico complessivo 905

^a Ciclo di 4 anni: 4 promozione il primo, terzo e quarto anno; 3 promozioni il secondo.

^b Ciclo di 3 anni: 27 promozioni il primo e terzo anno; 26 promozioni il secondo anno.

TABELLA 2: MARINA

Quadro VII: Ruolo speciale del Corpo del genio navale

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
capitano di vascello	5	-
capitano di fregata	71	1
capitano di corvetta	61	-
tenente di vascello	118	11
sottotenente di vascello	83	-
guardiamarina	29	-

Volume organico complessivo 367

TABELLA 2: MARINA

Quadro VIII Ruolo speciale del Corpo delle armi navali

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
capitano di vascello	5	-
capitano di fregata	62	1
capitano di corvetta	54	-
tenente di vascello	104	9 o 10 ^a
sottotenente di vascello	73	-
guardiamarina	25	-

Volume organico complessivo 323

^a Ciclo di 5 anni: 10 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 9 promozioni il secondo e quarto anno.

TABELLA 2: MARINA

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
capitano di vascello	1	-
capitano di fregata	22	1 ogni 4 anni ^a
capitano di corvetta	19	-
tenente di vascello	38	3 o 4 ^b
sottotenente di vascello	26	-
guardiamarina	9	-

Volume organico complessivo 115

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 2 anni: 4 promozioni il primo anno; 3 promozioni il secondo anno.

TABELLA 2: MARINA

Quadro X Ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
capitano di vascello	3	-
capitano di fregata	52	3 ogni 5 anni ^a
capitano di corvetta	45	-
tenente di vascello	88	8
sottotenente di vascello	62	-
guardiamarina	21	-
Volume organico complessivo	271	

^a Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quinto anno; nessuna promozione il secondo e quarto anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro I: Ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
generale di squadra aerea	9	-
generale di divisione aerea	12	1 o 2 ^a
generale di brigata aerea	28	2 o 3 ^b
colonnello	199	4 o 5 ^c
tenente colonnello	249	7 o 8 ^d
		9 ^e
		8 ^f
maggiore	144	-
capitano	273	32 o 33 ^g
tenente	197	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 1.111

^a Ciclo di 5 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 1 promozione il secondo e quarto anno.

^b Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo e terzo; 2 promozioni il secondo, quarto e quinto anno.

^c Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno.

^d Ciclo di 4 anni: 8 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 7 promozioni il terzo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella I aliquota di valutazione.

^e Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella II aliquota di valutazione.

^f Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli compresi nella III aliquota di valutazione.

^g Ciclo di 4 anni: 32 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 33 promozioni il quarto anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro II: Ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
1	2	3
generale di squadra	-	-
generale di divisione	2	-
generale di brigata	8	1 ogni 3 anni ^a
colonnello	77	1
tenente colonnello	159	3 ^b
		3 ^c
		3 ^d
maggiore	60	-
capitano	129	13 o 14 ^e
tenente	101	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 536

^a Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo e terzo anno.

^b Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^c Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^d Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 4 anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro III: Ruolo normale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
generale ispettore capo	1	-
generale ispettore	3	1 ogni 4 anni ^a
brigadiere generale	9	2 ogni 3 anni ^b
colonnello	62	1 o 2 ^c
tenente colonnello	150	3 ^d
		3 ^e
		3 ^f
maggiore	57	-
capitano	123	12 o 13 ^g
tenente	96	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 501

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno.

^c Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo, terzo e quarto anno; 1 promozione il secondo anno.

^d Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^e Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^f Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^g Ciclo di 5 anni: 13 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 12 promozioni il secondo e quarto anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro IV: Ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
generale ispettore capo	-	-
generale ispettore	1	-
brigadiere generale	5	1 ogni 4 anni ^a
colonnello	39	3 ogni 4 anni ^b
tenente colonnello	93	1 o 2 ^c
		1 o 2 ^d
		2 ^e
maggiore	34	-
capitano	73	7 o 8 ^f
tenente	57	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 302

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

^c Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo e quinto anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^e Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

^f Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro V: Ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
generale ispettore capo	-	-
generale ispettore	1	-
brigadiere generale	5	1 ogni 4 anni ^a
colonnello	30	3 ogni 4 anni ^b
tenente colonnello	74	1 ^c
		1 o 2 ^d
		1 o 2 ^e
maggiore	27	-
capitano	59	6
tenente	30	-
sottotenente	-	-

Volume organico complessivo 226

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo e quarto anno.

^b Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno.

^c Promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della I aliquota di valutazione.

^d Ciclo di 3 anni: 1 promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della II aliquota di valutazione.

^e Ciclo di 3 anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; 1 promozione il secondo anno; promozioni da attribuirsi ai tenenti colonnelli della III aliquota di valutazione.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VI: Ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	13	-
tenente colonnello	97	2 o 3 ^a
maggiore	73	-
capitano	119	13
tenente	95	-
sottotenente	34	-
Volume organico complessivo	431	

^a Ciclo di 4 anni: 2 promozioni il primo, secondo e quarto anno; 3 promozioni il terzo anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VII: Ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	23	-
tenente colonnello	252	4 o 5 ^a
maggiore	216	-
capitano	418	38 o 39 ^b
tenente	293	-
sottotenente	102	-

Volume organico complessivo 1.304

^a Ciclo di 5 anni: 5 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; 4 promozioni il terzo anno.

^b Ciclo di 2 anni: 38 promozioni il primo anno; 39 promozioni il secondo anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro VIII: Ruolo speciale del Corpo genio aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	14	-
tenente colonnello	155	3
maggiore	133	-
capitano	256	23 o 24 ^a
tenente	180	-
sottotenente	62	-

Volume organico complessivo 800

^a Ciclo di 5 anni: 24 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 23 promozioni il secondo e quarto anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro IX Ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	4	-
tenente colonnello	44	3 ogni 4 anni ^a
maggiore	37	-
capitano	72	6 o 7 ^b
tenente	51	-
sottotenente	18	-

Volume organico complessivo 226

^a Ciclo di 4 anni: 1 promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno.

^b Ciclo di 3 anni: 7 promozioni il primo e terzo anno; 6 promozioni il secondo anno.

TABELLA 3: AERONAUTICA

Quadro X Ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico

Grado	Organico	Promozioni a scelta al grado superiore
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
colonnello	1	-
tenente colonnello	12	1 ogni 5 anni ^a
maggiore	11	-
capitano	20	2
tenente	14	-
sottotenente	5	-

Volume organico complessivo 63

^a Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo anno; nessuna promozione il secondo, terzo, quarto e quinto anno.

DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE, SUDDIVISE PER RUOLI E GRADI, PER L'ANNO 2013

Esercito italiano

RUOLO \ GRADO	GRADO								TOTALE
	sottotenente / tenente	capitano	maggiore	tenente colonnello	colonnello	generale di brigata / brigadiere generale	generale di divisione / maggiore generale	generale di corpo d'armata / tenente generale	
normale Armi varie	549	851	386	788	550	121	46	22 ⁽¹⁾	3.313
normale Arma trasporti e materiali	89	114	53	132	74	11	2		475
normale Corpo degli ingegneri	66	100	46	114	58	8	2	1	395
normale Corpo sanitario	99	192	89	248	104	10	1		743
normale Corpo di commissariato	89	114	52	137	70	9	1		472
speciale Armi varie	1.474	1.561	807	957	125				4.924
speciale Arma trasporti e materiali	180	190	99	116	12				597
speciale Corpo sanitario	60	64	33	38	3				198
speciale Corpo di commissariato	188	199	102	119	8				616
TOTALE	2.794	3.385	1.667	2.649	1.004	159	52	23	11.733

Marina militare ⁽²⁾

RUOLO \ GRADO	GRADO								TOTALE
	guardiamarina / sottotenente di vascello	tenente di vascello	capitano di corvetta	capitano di fregata	capitano di vascello	contrammiraglio	ammiraglio di divisione / ammiraglio ispettore	ammiraglio di squadra / ammiraglio ispettore capo	
normale Corpo di stato maggiore	257	400	182	410	211	36	17	10 ⁽¹⁾	1.523
normale Corpo del genio navale	77	114	53	135	57	8	4	1	449
normale Corpo delle armi navali	42	63	29	73	36	5	2	1	251
normale Corpo sanitario	28	55	26	64	35	5	1		214
normale Corpo di commissariato	49	63	30	73	41	6	1		263
speciale Corpo di stato maggiore	246	261	134	170	20				831
speciale Corpo del genio navale	99	105	55	64	6				329
speciale Corpo delle armi navali	85	89	46	56	5				281
speciale Corpo sanitario	31	32	17	22	1				103
speciale Corpo di commissariato	67	70	36	45	3				221
TOTALE	981	1.252	608	1.112	415	60	25	12	4.465

Aeronautica militare

RUOLO \ GRADO	GRADO								TOTALE
	sottotenente / tenente	capitano	maggiore	tenente colonnello	colonnello	generale di brigata aerea / brigadiere generale	generale di divisione aerea / generale ispettore	generale di squadra aerea / generale ispettore capo	
naviganti normale	200	276	145	233	216	34	15	11 ⁽¹⁾	1.130
normale delle armi	103	132	61	156	83	10	2	0	547
normale Corpo del genio aeronautico	86	127	59	152	69	11	4	1	509
normale Corpo di commissariato	57	73	34	90	43	6	1	0	304
normale Corpo sanitario	30	59	27	72	33	6	1	0	228
naviganti speciale	133	122	75	100	14				444
speciale delle armi	399	422	219	256	26				1.322
speciale Corpo del genio aeronautico	246	259	135	158	16				814
speciale Corpo di commissariato	69	73	38	43	4				227
speciale Corpo sanitario	44	47	25	28	2				146
TOTALE	1.367	1.590	818	1.288	506	67	23	12	5.671

⁽¹⁾ Nell'organico dei generali di corpo d'armata, ammiragli di squadra e generali di squadra aerea è compreso il generale o ammiraglio in servizio permanente effettivo, nominato ai sensi dell'articolo 1094 del d.lgs. n. 66 del 2010.

⁽²⁾ Ai fini del calcolo per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui agli articoli 906 e 909 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si tiene conto anche degli organici degli ammiragli e dei capitani di vascello del Corpo delle capitanerie di porto previsti dagli articoli 1158 e 1182 del medesimo decreto legislativo.

TABELLA 5
(art. 1125-*bis*, co. 1, lett. *b*), n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI COLONNELLO E GENERALE DELL'ESERCITO ITALIANO SUDDIVISO PER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Armi varie
	2013
generale di divisione	3
generale di brigata	8
colonnello	18
tenente colonnello (ruolo normale)	68
tenente colonnello (ruolo speciale)	23

Grado	Arma trasporti e materiali
	2013
maggiore generale	0
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	8
tenente colonnello (ruolo speciale)	3

Grado	Corpo degli ingegneri
	2013
maggiore generale	0
brigadiere generale	1
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	3

Grado	Corpo sanitario
	2013
maggiore generale	0 ⁽¹⁾
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	13
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo di commissariato
	2013
maggiore generale	0 ⁽¹⁾
brigadiere generale	0
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	9
tenente colonnello (ruolo speciale)	2

⁽¹⁾ In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

TABELLA 6
(art. 1125-bis, co. 1, lett. b), n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI CAPITANO DI VASCELLO E AMMIRAGLIO DELLA MARINA MILITARE SUDDIVISO PER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Corpo di stato maggiore
	2013
ammiraglio di divisione	1
contrammiraglio	3
capitano di vascello	6
capitano di fregata (ruolo normale)	26
capitano di fregata (ruolo speciale)	4

Grado	Corpo del genio navale
	2013
ammiraglio ispettore	0
contrammiraglio	1
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	8
capitano di fregata (ruolo speciale)	2

Grado	Corpo della armi navali
	2013
ammiraglio ispettore	1
contrammiraglio	0
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	6
capitano di fregata (ruolo speciale)	1

Grado	Corpo sanitario
	2013
ammiraglio ispettore	0 ⁽¹⁾
contrammiraglio	0
capitano di vascello	0
capitano di fregata (ruolo normale)	4
capitano di fregata (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo di commissariato
	2013
ammiraglio ispettore	0 ⁽¹⁾
contrammiraglio	0
capitano di vascello	1
capitano di fregata (ruolo normale)	5
capitano di fregata (ruolo speciale)	1

⁽¹⁾ In caso di nomina dell'ammiraglio ispettore a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.

TABELLA 7
(art. 1125-bis, co. 1, lett. b), n. 1)

NUMERO DELLE PROMOZIONI AI GRADI DI COLONNELLO E GENERALE DELL'AERONAUTICA MILITARE SUDDIVISO PER RUOLI E GRADI PER L'ANNO 2013

Grado	Ruolo naviganti
	2013
generale di divisione aerea	2
generale di brigata aerea	3
colonnello	5
tenente colonnello (ruolo normale)	20
tenente colonnello (ruolo speciale)	2

Grado	Ruolo delle armi
	2013
generale di divisione	0
generale di brigata	0
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	11
tenente colonnello (ruolo speciale)	5

Grado	Corpo del genio aeronautico
	2013
generale ispettore	0
brigadiere generale	1
colonnello	2
tenente colonnello (ruolo normale)	10
tenente colonnello (ruolo speciale)	4

Grado	Corpo di commissariato
	2013
generale ispettore	0 ⁽¹⁾
brigadiere generale	0
colonnello	1
tenente colonnello (ruolo normale)	5
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

Grado	Corpo sanitario
	2013
generale ispettore	0 ⁽¹⁾
brigadiere generale	0
colonnello	0
tenente colonnello (ruolo normale)	5
tenente colonnello (ruolo speciale)	0

⁽¹⁾ In caso di nomina del maggiore generale a Direttore generale o incarico corrispondente, si effettua una promozione aggiuntiva nel grado.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 5042

Roma, addi 28 novembre 2012

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**RIDUZIONE ORGANICI FORZE
ARMATE DL 6 LUGLIO 2012, N. 95
(SPENDING REVIEW)**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
9048/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale

Numero 5046/12 e data 28/11/2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 novembre 2012

NUMERO AFFARE 09048/2012

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Schema di regolamento recante disposizioni per la riduzione degli organici delle forze armate, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 41317 del 19 ottobre 2012, con la quale il Ministero della difesa - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, consigliere Elio Toscano;

Premesso.

1. Riferisce l'Amministrazione che con lo schema di regolamento in oggetto si è inteso dare attuazione all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede specifiche e articolate disposizioni per la riduzione degli organici delle Forze armate nel più ampio contesto di analoghi provvedimenti, previsti dallo stesso decreto legge, che coinvolgono il complesso delle pubbliche amministrazioni, salvo alcune eccezioni.

In particolare, per quanto concerne le Forze armate, la norma suddetta dispone che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle Forze armate sia ridotto in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici stabiliti dall'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare).

Il richiamato art. 2, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 stabilisce, poi, che al personale in eccedenza si applichino le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d) dello stesso articolo 2, che prevedono prioritariamente il collocamento in congedo delle unità in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, sulla base della normativa vigente prima della riforma operata dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del

trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e, in via successiva, l'avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici delle pubbliche amministrazioni che presentino vacanze di organico. Ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è previsto che il personale in eccedenza sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 2, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 dispone, infine, che con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare:

- siano ridotte con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata (esclusi l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto) suddivise per ruolo e grado;
- sia altresì ridotto il numero delle promozioni a scelta;
- siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016;
- siano, infine, introdotte disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

Dovendo lo schema di regolamento in questione tener conto degli organici complessivi delle Forze armate, come rideterminati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, l'Amministrazione referente trasmette anche bozza di quest'ultimo provvedimento, che fissa in 170.000 unità le dotazioni organiche complessive (attualmente 190.000) del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e stabilisce la ripartizione tra dette Forze armate dei volumi organici per categorie di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari).

Si pone in evidenza in relazione che, secondo quanto stabilito dalle previsioni normative innanzi ricordate, è stato formulato il presente regolamento, composto di due articoli, inteso ad apportare le necessarie modifiche e integrazioni sia al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sia al codice dell'ordinamento militare ai sensi dell' articolo 2267, comma 2, del codice stesso, il quale dispone che le norme del codice e del correlato testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate soltanto in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

2. Lo schema di d.P.R. proposto si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene sul libro quarto del testo unico delle disposizioni regolamentari di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, e prevede, oltre a interventi sulla partizione in capi per esigenze di

carattere sistematico, l'inserimento:

- dell'art. 668 bis, volto a rideterminare in misura ridotta le dotazioni organiche dei generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, come previste dagli artt. 810, 813 e 819 del codice dell'ordinamento militare;

- dell'art. 711 bis, inteso ad apportare riduzioni alle dotazioni organiche e al numero delle promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell' Aeronautica, come stabilite nel codice dell'ordinamento militare.

Si precisa in relazione che, al fine di evitare di sovraccaricare il testo unico di un numero rilevante di articoli aggiuntivi (che sarebbero stati necessari per realizzare la corrispondenza con le correlate disposizioni del codice), si è preferito prevedere nell'art. 711 bis il rinvio a tre tabelle allegate al regolamento, ciascuna riferita ad una Forza armata, suddivise in quadri, in numero corrispondente ai ruoli della Forza armata considerata. In ciascun quadro, poi, in corrispondenza dei singoli gradi, sono stabilite le dotazioni organiche e, per i soli gradi in cui l'avanzamento è a scelta, il numero delle promozioni da attribuire annualmente.

Prosegue l'Amministrazione precisando che l'art. 2, comma 1, lettera a) dell'articolato in esame prevede l'inserimento, nel Titolo II del testo unico di cui al d.P.R. n. 90 del 2010, dell'articolo 1125 bis, che reca disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'organico

complessivo dell'Esercito, della Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, delle dotazioni previste dall'emanando decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

In particolare, si stabilisce che le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano ridotte, per l'anno 2013, nelle misure fissate dalla tabella 4, allegata allo schema di regolamento, mentre, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si dispone che le ulteriori riduzioni siano determinate con decreto adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Parallelamente si prevede la riduzione del numero delle promozioni per i gradi nei quali l'avanzamento è a scelta, e si rinvia, quanto alle promozioni conferibili nel 2013, alle tabelle 5, 6 e 7, allegate allo schema di regolamento, mentre per ciascuno degli anni 2014 e 2015 la determinazione del numero delle promozioni assegnabili è demandata ad apposito decreto del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'art. 2233 del codice dell'ordinamento militare, già strumento di gestione del regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali fino al 2015.

L'introducendo art. 1125 bis reca, altresì, le disposizioni per estendere a tutte le categorie di personale in servizio permanente l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, al momento prevista per soli ufficiali di grado dirigenziale ai sensi degli artt. 906 e 909 del codice dell'ordinamento militare, prevedendo innanzitutto che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le eccedenze di personale siano individuate dal

decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del medesimo codice (adottato dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione), tenuto conto delle dotazioni organiche e delle consistenze del personale in servizio dallo stesso decreto determinate. Nei riguardi, poi, del personale militare non dirigente, che al 31 dicembre 2015 risulti non riassorbibile, l'art. 1125 bis - in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto legge n. 95 del 2012 - prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri (ARQ), esplicitando che tale posizione viene determinata in ragione della maggiore anzianità anagrafica. E' riconosciuta, tuttavia, la facoltà di presentare domanda per il collocamento in ARQ agli ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni e agli ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età stabilito per il grado rivestito, secondo quanto attualmente consentito dall'art. 909, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice dell'ordinamento militare.

Nello stesso articolo è, infine, espressamente prevista la disciplina da applicare al personale militare non dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri. In particolare, è stabilito che il personale interessato dalla ARQ sia escluso dalla disponibilità per un eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri, percepisca il trattamento economico previsto dall' articolo 1821 del codice dell' ordinamento militare (pari al 95 per cento degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio), sia escluso dalle

procedure di avanzamento che comportino l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa e possa permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia secondo la normativa vigente.

L'art. 2, comma 1, lettera b) dello schema di provvedimento prevede, infine, l'inserimento, nel titolo III del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, dell'art. 1126 bis, che reca le modifiche e le abrogazioni alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare rese necessarie dall'intervento di delegificazione in esame.

Considerato.

Ritiene la Sezione che l'intervento regolamentare proposto dal Ministero della difesa sia coerente con il disposto e con le finalità del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che reca "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review).

In proposito si considera che l'Amministrazione proponente ha allegato lo schema di decreto del Presidente del consiglio dei ministri che dispone la riduzione dei volumi organici complessivi delle Forze armate da 190 mila a 170 mila unità e la ripartizione del personale tra le diverse categorie, tutti dati necessari per impostare le misure disciplinate dallo schema di regolamento in esame, e per pervenire, nell'arco del prossimo triennio, all'allineamento della consistenza effettiva del personale con i nuovi e più contenuti livelli organici,

come disposto dal legislatore con il d.l. n. 95 del 2012.

Anche se dai documenti resi disponibili dall'Amministrazione non si ricava quale sia la consistenza attuale del personale in servizio, va comunque dato atto che sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri di concordanza della Presidenza del consiglio dei ministri e della Ragioneria dello Stato che ha assentito la relazione tecnica, nella quale sono indicate e la progressione nella riduzione dei livelli di forza nel triennio 2013- 2015 e i correlati risparmi finanziari. Tra i documenti trasmessi dall'Amministrazione proponente non sono, tuttavia, presenti la relazione tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto sulla regolamentazione, la cui omissione può ammettersi soltanto ove si considerino i tempi ristretti a disposizione per la predisposizione della bozza del provvedimento all'esame, i cui effetti dovrebbero cominciare a prodursi già dal 1° gennaio del 2013.

Va, poi, apprezzato lo sforzo dell'Amministrazione di armonizzare l'intervento di delegificazione sulla specifica materia con le disposizioni contenute nel codice dell'ordinamento militare, sia in ragione dell'elevato numero di articoli che lo compongono e delle specificità degli istituti che attengono allo sviluppo di carriera del personale militare, sia degli effetti dell'intervento di delegificazione, considerato che, specialmente per quanto concerne gli ufficiali, lo sviluppo di carriera è in parte regolato in appositi articoli di rango primario, in parte in tabelle organiche numeriche, inserite in un testo di rango secondario.

Sul piano sostanziale viene, altresì, in evidenza che il vincolo della

riduzione dei volumi organici di almeno del 10%, disposto dal legislatore, risulta osservato non soltanto nel totale complessivo, ma anche nelle dotazioni delle diverse categorie e ruoli nei quali è distribuito il personale.

Fermo restando l'obiettivo di pervenire ai nuovi livelli di forza entro il 31 dicembre 2015, risulta confermata la scelta di utilizzare lo strumento flessibile e tempestivo della decretazione del Ministro, già ampiamente prevista dalle norme codicistiche, per l'individuazione delle eccedenze di personale e per determinare annualmente sia i tetti massimi di forza effettiva, sia il numero delle promozioni a scelta da conferire. Relativamente a queste ultime risultano rispettate le scadenze attualmente previste per le promozioni anche con riferimento alla durata dei "cicli", allorché le promozioni, in ragione delle dinamiche del ruolo, non possono essere conferite annualmente nello stesso numero, o non sono conferibili tutti gli anni.

La Sezione ritiene, altresì, condivisibile la scelta di prevedere "*l'età anagrafica*" quale riferimento prioritario per l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri al personale con qualifica non dirigenziale, trattandosi di un criterio obiettivo di facile applicazione e rispondente all'esigenza - almeno teorica - di valorizzare l'efficienza psico-fisica ai fini del servizio.

Sul piano formale si osserva che negli schemi di provvedimento all'esame, nel codice e nel testo unico si riscontrano indifferentemente i termini "*volumi organici*", "*dotazioni organiche*" e "*organici*", senza che sia possibile cogliere diversità sostanziali in relazione al significato loro

attribuibile. Sul punto, l'Amministrazione vorrà valutare l'opportunità di procedere ad una ricognizione dei testi citati e, progressivamente, alla unificazione della terminologia quando possibile.


Si suggerisce, infine, di inserire in ciascuna delle tabelle allegate l'indicazione degli estremi del regolamento di cui costituiscono parte integrante.

P.Q.M.

si esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

IL PRESIDENTE

Luigi Cossu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Cossu', written over the printed name.

IL SEGRETARIO

Paolo Romi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Romi', written over the printed name.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- VISTO** l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto, in misura non inferiore al dieci per cento, il totale generale degli organici delle Forze armate e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal medesimo comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;
- VISTO** l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che prevede l'esclusione, tra gli altri, del personale del comparto sicurezza dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
- VISTI** gli articoli 798 e 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che stabiliscono, rispettivamente, l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e la relativa ripartizione;
- CONSIDERATO** che la riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare deve essere realizzata dal regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, gradualmente entro il 1° gennaio 2016 e che, pertanto, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le eccedenze del personale militare conseguono ai decreti che, ai sensi degli articoli 2207 e 2215 del decreto legislativo n. 66 del 2010, determinano annualmente, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche e le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio;
- RAVVISATA** la necessità di provvedere alla riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni

organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e alla rideterminazione della relativa ripartizione;

SULLA PROPOSTA del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta a 170.000 unità.
2. La riduzione di cui al comma 1 è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 2

Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

1. La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è rideterminata nelle seguenti unità:

a) ufficiali:

- 1) 10.782 dell'Esercito italiano;
- 2) 4.150 della Marina militare;
- 3) 5.500 dell'Aeronautica militare;

b) sottufficiali:

- 1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;
- 2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;
- 3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;

c) volontari:

- 1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;
- 2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;
- 3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.

2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

- a) Esercito italiano: 100.211 unità;*
- b) Marina militare: 30.421 unità;*
- c) Aeronautica militare: 39.368 unità.*

Roma, lì

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate.

In particolare, è previsto che:

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

In attuazione delle richiamate disposizioni, il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'**articolo 1, comma 1**, dispone la riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare dell'Aeronautica militare a 170.000 unità, corrispondente a una riduzione pari al 10,5 per cento degli organici attualmente fissati dall'articolo 798 del decreto legislativo n. 66 del 2012. Tale riduzione, come indicato dal **comma 2**, è attuata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ossia gradualmente, entro il 1° gennaio 2016, con le modalità stabilite dal regolamento ivi previsto.

L'**articolo 2** provvede, quindi, a ripartire tali dotazioni organiche complessive tra le singole Forze armate e per categoria di personale (ufficiali, sottufficiali e volontari). Nella tabella sottostante sono evidenziate le differenze tra la ripartizione delle dotazioni organiche complessive stabilita dall'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2012 e quella definita dal provvedimento in esame.

	UFFICIALI		SOTTUFFICIALI		VOLONTARI		TOTALE ORGANICI		Riduzione %
	art.799 COM	art. 2 DPCM	art.799 COM	art. 2 DPCM	art.799 COM	art. 2 DPCM	art.799 COM	art. 2 DPCM	
ESERCITO	12.050	10.782	24.091	21.554	75.859	67.875	112.000	100.211	10,5
MARINA	4.500	4.150	13.576	12.695	15.924	13.576	34.000	30.421	10,5
AERONAUTICA	5.700	5.500	26.280	23.515	12.020	10.353	44.000	39.368	10,5
TOTALE ORGANICI	22.250	20.432	63.947	57.764	103.803	91.804	190.000	170.000	10,5

Considerato che la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare deve essere attuata con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le eventuali eccedenze del personale militare, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, conseguiranno ai decreti che, ai sensi degli articoli 2207 e 2215 del decreto legislativo n. 66 del 2010, determinano annualmente, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche e le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio.

In ragione del rinvio alle modalità attuative previste dal regolamento, non è stata redatta la relazione tecnica. I risparmi di spesa che conseguiranno alla complessiva manovra di riduzione saranno evidenziati nella relazione tecnica relativa al regolamento in parola.